



*Prefettura U.T.G. di Napoli*  
*Allo dei Segretari Comunali e Provinciali*  
*Sessione Regionale Campania*

Agenzia Segretari – CM  
gascp\_aa  
N. 02736-E (P)  
del 29-09-2015

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTI gli artt. 6 e 10 del D.P.R. n. 465/97;

VISTE le delibere n. 150/99, 164/2000, 17/2003, del C.d.A. Nazionale;

VISTO il C.C.N.L. dei segretari comunali e provinciali sottoscritto in data 16.05.2001 e ss. mm. ii.;

RILEVATO che il comune di Sant'Andrea di Conza (AV), capo convenzione, ha trasmesso al protocollo n. 2680 del 25.09.2015 la propria deliberazione consiliare n. 14 del 07.08.2015 e la deliberazione del Consiglio Comunale di San Fele (PZ) n.46 del 29.08.2015 aventi ad la costituzione di una nuova convenzione tra i comuni di Sant'Andrea di Conza (AV) e San Fele (PZ);

RILEVATO che la sede di Sant'Andrea di Conza (AV) è retta dalla dott.ssa Emira Rita Iannicelli, iscritta alla fascia B dell'Albo Campania, mentre la segreteria di San Fele (PZ) è vacante;

DATO ATTO che la prefata dott.ssa Emira Rita Iannicelli con decreto del Sindaco di Sant'Andrea di Conza (AV), prot. n. 4449 del 25.09.2015 è stata individuata titolare della nuova convenzione Sant'Andrea di Conza (AV)/San Fele (PZ);

DATO ATTO che la stipula di convenzioni tra Comuni appartenenti a Regioni diverse è stata oggetto di disamina e regolamentazione nel parere del consulente giuridico di cui alla circolare prot. 83203 del 02.11.2006 a firma del Direttore Generale della soppressa AGES, investito della questione di cui all'art. 3-  
quater del decreto legge n. 44 del 31.03.2005, convertito con modificazioni nella legge n. 88 del 31.05.2005;

RILEVATO che la normativa di riferimento su richiamata, subordina la possibilità di stipulare convenzioni interregionali alle seguenti condizioni:

- 1) i Comuni convenzionandi devono avere una popolazione non superiore a 5.000 abitanti;
- 2) assenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
- 3) il rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa;
- 4) gli stessi Comuni devono condividere analoghe condizioni territoriali e devono essere situati in posizione di confine tra due Regioni;
- 5) l'inserimento della convenzione di segreteria "nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni";

CONSIDERATO che dalla disamina degli atti a disposizione, si evidenzia il rispetto dei criteri di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 sopra elencati per il ricorrere delle seguenti circostanze:

1. la popolazione dei singoli comuni convenzionandi non supera i 5.000 abitanti, poiché dalle certificazioni anagrafiche prodotte dagli Enti locali risulta che il Comune di Sant'Andrea di Conza (AV) ha una popolazione di 1.566 abitanti, classe IV, il comune di San Fele (PZ) ha una popolazione di 1.500 abitanti, classe IV;
2. non vi sono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
3. in seno alla convenzione sottoscritta, art. 3, risulta attestato la conformità dell'atto pattizio alla deliberazione n. 164/2000 del soppresso CdA Nazionale, in ordine alla circostanza di consentire al segretario l'effettivo svolgimento delle funzioni previste dalla legge, nel rispetto dei principi generali che presiedono al buon e corretto andamento della pubblica



*Prefettura U. I. G. di Napoli*  
*Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*  
*Sezione Regionale Campania*

amministrazione in termini di economicità, efficienza ed efficacia, nonché dei principi di adeguatezza organizzativa degli enti interessati alla convenzione;

4. i due enti, posti in posizione di confine tra le due Regioni, distano tra loro km. 23;
5. in merito all'ultima circostanza di cui al punto 5), le deliberazioni consiliari sopra citate, richiamano la possibilità di stabilire ulteriori servizi comunali in forma associata;

CONSIDERATO che la popolazione degli enti partecipanti all'atto convenzionale e le relative classi di appartenenza risultano così ripartite:

- Sant'Andrea di Conza n. 1.566 abitanti classe IV;
- San Fele (PZ) n. 1.500 abitanti classe IV;

RILEVATO che gli Enti locali distano tra loro km 23;

RICHIAMATO, pertanto, quanto previsto dal decreto del Presidente dell'Unità di Missione prot. n. 25402 del 17.05.2011, pubblicato sul sito internet del Ministero dell'Interno – DAIT Albo Nazionale Segretari comunali e provinciali, relativamente alle diverse modalità e al diverso criterio di calcolo delle spese di viaggio, previste dall'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, per il segretario comunale che presta servizio nella sede convenzionata;

RICHIAMATA, sul punto, la circolare prot. n. 3636 del 09.06.2014 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali- "*caducazione ex lege*" della deliberazione n. 275/2001 del soppresso Consiglio di Amministrazione Nazionale in tema di trattamento economico dei segretari comunali titolari di sede;

DATO ATTO che, con circolare prot. n. 485 – E del 24.03.2015, il Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ha, altresì, disposto, in revisione del deliberato del soppresso CdA Nazionale n. 90/2000 relativo al sistema classificatorio delle sedi di segreteria convenzionate, che la retribuzione di posizione del "*segretario convenzionato*", dovrà risultare corrispondente a quella prevista, dalla contrattazione collettiva, per il Comune capofila, fatta salva l'erogazione della retribuzione aggiuntiva di cui all'art. 45 del CCNL di categoria, reperibile sul sito istituzionale;

RICHIAMATA altresì la circolare n. 3782 del 18.06.2015 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in tema di sostituto nell'ipotesi di assenza, vacanza o impedimento del segretario comunale titolare della convenzione;

RICHIAMATA altresì la circolare n. 3782 del 18.06.2015 del Ministero Interno - Dipartimento Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, in tema di sostituto nell'ipotesi di assenza, vacanza o impedimento del segretario comunale titolare della convenzione;

RITENUTO di prendere atto, atteso il ricorrere dei presupposti formali di cui all'art. 10 del D.P.R. 465/97, della nuova convenzione per l'ufficio di segreteria tra i Comuni di Sant'Andrea di Conza (AV)/San Fele (PZ);

VISTO l'art. 7 comma 31 ter, D. L. 31.05.2010, n. 78, convertito con modificazioni, nella Legge 30.07.2010, n. 122, concernente la soppressione dell'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari comunali e provinciali, prevista dal D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;



*Prefettura U.T.G. di Napoli*  
*Albo dei Segretari Comunali e Provinciali*  
*Sezione Regionale Campania*

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno in data 31.07.2010, recante l'istituzione di una Unità di Missione che sul territorio si raccordi con i Prefetti dei capoluoghi di Regione, che succedono ai soppressi Consigli di Amministrazione delle Sezioni regionali dell'Agenzia richiamata, avvalendosi dei relativi uffici e personale;

VISTO che con decreto interministeriale del Ministro dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economie e delle Finanze del 23 maggio 2012, pubblicato in G.U. n. 290 del 13.12.2012, in ossequio ai dettami di cui all'art. 7, comma 31 quater del d.l. n.78/2010, si è stabilito che le funzioni della soppressa Agenzia a norma dell'art.7 comma 31 ter del D.L. n.78/2010, trasferite al Ministero dell'Interno, continuano ad essere esercitate dall'Unità di Missione di cui al D.M. del 31 luglio 2010, in attesa della costituzione presso il Dipartimento degli Affari interni e territoriali di un ufficio Dirigenziale Generale e che le Sezioni regionali dell'Albo sono gestite dalle Prefetture capoluogo di Regione;

RICHIAMATA la circolare n. 20 del 30.5.2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento Politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie, con la quale si è disposto che le strutture territoriali dell'ex Agenzia vengono poste, sotto il profilo funzionale organizzativo e gestionale, alle dirette dipendenze dell'ufficio del Vice Prefetto Vicario delle Prefetture competenti;

VISTO il decreto prefettizio prot. n. 22459 del 01.07.2013;

DISPONE

1. di prendere atto, della nuova convenzione per l'ufficio di segreteria tra i Comuni Sant'Andrea di Conza (AV) - classe IV, San Fele (PZ) - classe IV;
2. di assegnare in qualità di titolare della predetta sede convenzionata la dott.ssa Emira Rita Iannicelli, iscritta nella fascia B dell'Albo Regionale Campania, ed in possesso, pertanto, dei requisiti previsti per legge per ricoprire la segreteria di cui trattasi;
3. di richiedere al Sindaco del Comune di Sant'Andrea di Conza (AV), individuato capo convenzione, la trasmissione a questa Sezione Regionale del provvedimento di nomina del segretario assegnato, con la relativa accettazione, fissando la data di assunzione in servizio, nonché, all'esito, la nota attestante l'effettiva presa di servizio e copia del trattamento economico attribuito al segretario interessato;
4. di dare atto di quanto affermato in premessa circa la sostituzione del segretario della sede convenzionata, in caso di sua assenza, vacanza e/o impedimento;
5. di richiamare quanto esposto in premessa in relazione alle diverse modalità e al diverso criterio di calcolo delle spese di viaggio, previste dall'art. 45, comma 2, del CCNL del 16.05.2001, per il segretario comunale che presta servizio nella sede convenzionata;
6. di dare mandato agli uffici per le comunicazioni di rito.

CLey

p. II PREFETTO  
IL VICE PREFETTO VICARIO  
(Esposito)

